

- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea del 19 maggio 2021 con la quale è inflitta alla ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione senza riduzione dei diritti pensionistici;
- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea del 15 dicembre 2021 recante rigetto del reclamo [riservato] <sup>(1)</sup> del ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;
- condannare la convenuta alle spese sopportate dal ricorrente nell'ambito della presente causa.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 10 dell'allegato IX dello Statuto, in quanto la sanzione disciplinare pronunciata nei confronti del ricorrente non è proporzionata alla gravità della mancanza commessa tenendo conto dei criteri di valutazione previsti all'articolo 10 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e non tiene conto delle circostanze attenuanti.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione. Il ricorrente rileva che la Commissione non ha seguito il parere della commissione di disciplina che raccomandava la sanzione della retrocessione di grado ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), dell'allegato IX dello Statuto, senza tuttavia motivare in termini giuridicamente sufficienti la propria decisione divergente.

---

<sup>(1)</sup> Dati riservati omissi.

---

### **Ricorso proposto il 29 marzo 2022 — Saure/Commissione**

**(Causa T-165/22)**

(2022/C 198/92)

*Lingua processuale: il tedesco*

### **Parti**

*Ricorrente:* Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C.°Partsch, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 7 febbraio 2022 che ha respinto la sua richiesta di accesso a documenti della Commissione, mediante estrazione di copie di tutte le comunicazioni che essa ha scambiato con la società AstraZeneca plc o con le sue società figlie, con la Cancelleria federale tedesca e con il Ministero federale della Salute tedesco, relativamente alla società AstraZeneca plc o alle sue controllate, a partire, in ogni caso, dal 1° aprile 2020, con particolare riferimento ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il Covid-19 proposti dalla AstraZeneca plc;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha diritto di accesso ai documenti della Commissione europea in questione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 <sup>(1)</sup>. Il diniego della Commissione violerebbe tale disposizione.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la causa di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso del ricorrente. Tale motivo di esclusione sarebbe temporalmente limitato e riferito solo alle procedure giurisdizionali e alle consulenze in corso. Il procedimento pendente in Belgio nei confronti della AstraZeneca (n. 2021/48/C) riguarderebbe una fattispecie totalmente differente e si sarebbe già concluso con la sentenza del 18 giugno 2021.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la causa di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso del ricorrente. Secondo il ricorrente, prevarrebbe l'interesse pubblico alla divulgazione dei dati personali.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la causa di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso del ricorrente. Le informazioni richieste non contenevano segreti commerciali ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/943 <sup>(2)</sup>, in quanto esse sarebbero note e non sarebbero state sottoposte a misure ragionevoli volte a mantenerle segrete.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1).

---

**Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2022 — El Corte Inglés / EUIPO — Rudolf Böckenholt  
(LLOYD'S)**

**(Causa T-400/20) <sup>(1)</sup>**

(2022/C 198/93)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 262 del 10.8.2020.

---

**Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2022 — Alcogroup e Alcodis/Commissione**

**(Causa T-740/21) <sup>(1)</sup>**

(2022/C 198/94)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 24 del 17.1.2022.

---